



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

CIRCOLARE 17/2022

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ANCHE PER OPERAZIONI U.E. ED EXTRA U.E. DAL 1 LUGLIO 2022

Per effetto degli obblighi introdotti dalla legge di Bilancio 2021, dal 1° luglio 2022 gli operatori economici nazionali dovranno effettuare l'invio delle operazioni transfrontaliere utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica nazionale.

l'articolo 1 – commi 1103 e 1104 – della Legge di Bilancio 2021 ha modificato la disciplina dell'esterometro e introdotto una serie di obblighi su ulteriori tipi di documento che devono essere gestiti tramite invio al SdI.

Come gestire le fatture attive estere

Relativamente alle fatture emesse verso clienti esteri, la norma richiede che per ogni fattura attiva estera debba essere inviato a SdI un documento integrativo in formato XML contenente un'estrazione dei dati della fattura analogica inviata al cliente. Al posto del codice destinatario, trattandosi di un soggetto estero, deve essere utilizzato il codice «XXXXXXX», come indicato dall'Agenzia delle Entrate: questo consentirà al Sistema di Interscambio di capire che stiamo emettendo una fattura destinata a un soggetto non residente.

I tempi per l'invio sono:

- 12 giorni per le fatture immediate;
- entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione per le fatture differite.

Rimane in carico all'azienda emittente l'onere di consegna ai propri clienti nelle modalità usuali, ad es. PDF; infatti, il cliente estero non riceverà la fattura direttamente dallo SdI, di conseguenza l'originale deve comunque essere inviata allo stesso.

Come gestire le fatture passive estere

Relativamente alle fatture dei fornitori esteri, la Legge di Bilancio ha introdotto l'obbligo in capo all'azienda italiana ricevente di produrre, per ogni fattura ricevuta, un file "XML B2B" da inviare al SdI e contenente le informazioni previste dalle attuali norme in tema di integrazioni fatture per acquisto di beni e servizi all'estero.

A seconda del tipo di acquisto il file XML verrà identificato da uno specifico codice tipo documento:

- TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero (ex ART.17 c.2 DPR 633/72);
- TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE (ex ART.46 DL 331/93);
- TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni (ex ART. 17 c. 2 D.P.R. 633/72, applicazione dell'imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti in Italia qualora l'operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia);
- TD20: Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture mai ricevute (ex ART.46 c.5 DL 331/1993).

In questo caso, il fornitore estero invia la fattura secondo le modalità tradizionali concordate (es. PDF); una volta ricevuta la fattura, il Cliente italiano deve gestire la fattura, generare il documento integrativo ed inviarlo a SdI nel formato XML e nei tempi richiesti dalla normativa, monitorandone efficacemente l'avvenuta trasmissione.

L'invio deve infatti avvenire entro il 15 del mese successivo dalla ricezione della fattura ed a fronte della trasmissione di un TD17/TD18/TD19/TD20, SdI emette una ricevuta di consegna e ritrasmette il file all'azienda italiana alla stregua di una e-fattura fornitore.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*